



UNIVERSITA' DI PISA
SENATO ACCADEMICO

Seduta del 9 aprile 2014

Deliberazione n. 116

| |
|---|
| Ufficio proponente: Direzione Didattica e servizi agli studenti |
| Ordine del giorno n.: 3.1 |
| Argomento: Statuto e regolamenti |
| Oggetto: Regolamento Didattico di Ateneo – Modifiche – Approvazione |
| Allegati: |

Ufficio/i destinatario/i per esecuzione:
Direzione Didattica e Servizi agli studenti – Settore studenti

Ufficio/i destinatario/i per conoscenza:

Prorettore di riferimento:
Prof. Paolo Mancarella
Prof.ssa Rosalba Tognetti

| COMPONENTI | F | C | Ast. | Ass. |
|------------------------|---|---|------|------|
| AUGELLO Massimo | X | | | |
| TURINI Franco | X | | | |
| CAPACCIOLI Simone | X | | | |
| ROCCHI Sergio | X | | | |
| MARTINI Claudia | X | | | |
| GUGLIELMINETTI Lorenzo | X | | | |
| MURA Umberto | X | | | |
| PETRINI Mario | | | | X |
| ZUCCHI Riccardo | X | | | |
| INTORRE Luigi | X | | | |
| CORSINI Giovanni | X | | | |
| LAZZERI Luigi | | | | X |
| MARCELLONI Francesco | X | | | |
| TULLI Mauro | X | | | |
| BIZZOCCHI Roberto | X | | | |
| CAPITANIO Antonella | X | | | |
| ROMBOLI Roberto | X | | | |
| SBRANA Roberto | X | | | |
| AGLIETTI Marcella | X | | | |
| DA CAPRILE Michele | X | | | |
| AGUECI Silvana | | | | X |
| GALLO Chiara | | | | X |
| RAIMONDI Edoardo | X | | | |
| SBRANTI Stefano | X | | | |
| TAMBURRINO Andrea | X | | | |

(Legenda: F = Favorevole; C = Contrario; Ast. = Astenuto; Ass. = Assente)

Partecipano alla seduta il prorettore vicario, Prof.ssa Nicoletta De Francesco, e il Direttore Generale, Dott. Riccardo Grasso; quest'ultimo esercita anche le funzioni di segretario verbalizzante.

Il Senato Accademico

- vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'articolo 6 "Autonomia delle università", comma 1;
- la legge 19 novembre 1990 n. 341, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
- visto il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
- visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
- visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 27 febbraio 2012, n. 2711;
- visto il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. 24 giugno 2008, n. 9018 e successive modifiche e integrazioni;
- vista la necessità di apportare al Regolamento Didattico di Ateneo modifiche in merito ai seguenti argomenti:
 - a) scadenze per la compilazione dei registri delle lezioni;
 - b) iter di approvazione delle modifiche dei regolamenti didattici dei corsi di studio;
 - c) possibilità di ammettere gli studenti agli esami di profitto prima ancora che siano state erogate le relative attività formative;
- visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Didattica nella seduta del primo aprile 2014 alle proposte di modifica degli art. 15 e 21 del Regolamento Didattico d'Ateneo;
- preso atto che la Commissione Didattica nella stessa seduta ha ritenuto che l'argomento di cui al punto c) debba essere affrontato direttamente dal Senato Accademico;
- dato atto, inoltre, che con propria deliberazione n. 128 del 21 marzo 2007 veniva adottata la seguente interpretazione del Regolamento didattico di Ateneo:
"L'art. 7 «Condizioni di accesso agli esami di profitto e di loro verbalizzazione» del Regolamento didattico di Ateneo è da intendersi nel senso che ai fini dell'accesso a un esame di profitto di un corso di insegnamento, oltre alle condizioni poste dai commi 2 e 4 dello stesso articolo (obblighi di frequenza e propedeuticità definiti nel regolamento didattico del corso di studio) è necessario che si verifichi un'ulteriore condizione: lo studente, nell'anno accademico in cui si è immatricolato, deve avere avuto la possibilità di seguire il corso medesimo.";
- valutata l'opportunità di rivedere la suddetta decisione in considerazione del fatto che l'interpretazione riportata appare limitativa della libertà dello studente il cui corso di studi non preveda, appunto, obblighi di frequenza e propedeuticità;

delibera

1. il comma 2 dell'art. 21 e il comma 3 dell'art. 15 del Regolamento Didattico d'Ateneo sono così modificati:

| Regolamento didattico d'Ateneo ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 | Regolamento didattico d'Ateneo ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 |
|---|--|
| Articolo 21 - Orari ed agenda delle attività didattiche 1. Le attività didattiche dei corsi di laurea e laurea magistrale sono organizzate in modo da non iniziare prima delle ore 8:30 e da terminare entro le ore 19:30, assicurando una congrua interruzione per il pranzo e tenendo conto della necessità di agevolare il lavoro degli studenti anche con riferimento alle esigenze degli studenti pendolari. 2. Ogni docente è tenuto a registrare sul sito dell'ateneo predisposto a tale scopo il giorno, | Articolo 21 - Orari ed agenda delle attività didattiche 1. Le attività didattiche dei corsi di laurea e laurea magistrale sono organizzate in modo da non iniziare prima delle ore 8:30 e da terminare entro le ore 19:30, assicurando una congrua interruzione per il pranzo e tenendo conto della necessità di agevolare il lavoro degli studenti anche con riferimento alle esigenze degli studenti pendolari. 2. Ogni docente è tenuto a compilare il registro delle lezioni, registrare sul sito dell'ateneo |

| | |
|---|---|
| <p>l'ora e il luogo in cui ha svolto le sue lezioni od esercitazioni ed una sommaria indicazione degli argomenti trattati.</p> <p>Se un docente o un ricercatore, durante il periodo destinato all' attività didattica (lezioni- esami), intende assentarsi per più di dieci giorni, deve chiedere preventivamente l'autorizzazione del/dei consiglio/i del/dei dipartimento/i di riferimento dei corsi di studio in cui svolge attività didattica. La richiesta deve contenere i motivi dell'assenza, le modalità della sua eventuale sostituzione nello svolgimento delle attività didattiche, nonché le modalità eventuali di recupero dello ore di attività non effettuate.</p> | <p>predisposto a tale scopo predisposto a tale scopo sulla sua pagina personale nel sito di ateneo, indicando il giorno, e l'ora e il luogo in cui ha svolto le sue lezioni od esercitazioni ed una sommaria indicazione degli argomenti trattati. Il registro delle lezioni è unico per ciascun modulo didattico ed è accessibile al responsabile didattico del modulo e ai co-docenti, così come indicati annualmente nella programmazione didattica dei corsi di studio. La compilazione del registro deve essere completata entro il 28 febbraio di ogni anno per insegnamenti o moduli che si svolgono interamente nel I semestre ed entro il 31 luglio di ogni anno per insegnamenti o moduli annuali o che si svolgono interamente nel II semestre.</p> <p>Se un docente o un ricercatore, durante il periodo destinato all' attività didattica (lezioni - esami), intende assentarsi per più di dieci giorni, deve chiedere preventivamente l'autorizzazione del/dei consiglio/i del/dei dipartimento/i di riferimento dei corsi di studio in cui svolge attività didattica. La richiesta deve contenere i motivi dell'assenza, le modalità della sua eventuale sostituzione nello svolgimento delle attività didattiche, nonché le modalità eventuali di recupero dello ore di attività non effettuate.</p> |
|---|---|

| | |
|--|--|
| <p align="center">Regolamento didattico d'Ateneo ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270</p> <p>Articolo 15 - Regolamenti didattici dei corsi di studio</p> <p>3. I regolamenti di corso di studio sono approvati in fase di prima attivazione dal senato accademico previo parere del consiglio di amministrazione. Le successive modifiche sono approvate: a) dal senato accademico, previo parere del consiglio di amministrazione, se relative al numero dei curricula, ai requisiti di ammissione, alle propedeuticità, alla modalità di determinazione del voto finale; b) dai consigli di dipartimento in tutti gli altri casi. Tutte le modifiche di regolamento sono comunque inserite nel portale unico di ateneo per la verifica di conformità alle norme legislative, ai regolamenti nazionali e al presente regolamento. I regolamenti e le loro successive modifiche sono emanati con decreto del Rettore.</p> | <p align="center">Regolamento didattico d'Ateneo ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270</p> <p>Articolo 15 - Regolamenti didattici dei corsi di studio</p> <p>3. I regolamenti di corso di studio sono approvati in fase di prima attivazione dal senato accademico previo parere del consiglio di amministrazione. Le successive modifiche, proposte dai relativi consigli di dipartimento, previo parere dei relativi consigli di corso di studio e della commissione paritetica, sono approvate: a) dal senato accademico, previo parere del consiglio di amministrazione, se relative al numero dei curricula, ai requisiti di ammissione, alle propedeuticità, alla modalità di determinazione del voto finale; b) dai consigli di dipartimento in tutti gli altri casi. Tutte le modifiche di regolamento sono comunque inserite nel portale unico di ateneo per la verifica di conformità alle norme legislative, ai regolamenti nazionali e al presente regolamento. I regolamenti e le loro successive modifiche sono emanati con decreto del Rettore.</p> |
|--|--|

2. è abrogata la propria deliberazione n. 128 del 21 marzo 2007 di cui in premessa e pertanto a ogni studente è consentito di accedere a un esame di profitto di un corso di insegnamento in tutte le sessioni di esame senza che si verifichino condizioni preliminari ad eccezione degli obblighi di frequenza e delle propedeuticità definiti nel regolamento didattico del corso di studio.

IL SEGRETARIO

R. Grasso

IL PRESIDENTE

M. Augello